

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 236/22/2011**

### **FATTO**

La Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia -, ricorre avverso il rifiuto tacito di restituzione della somma versata dalla stessa a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo n. rep. 12951/2006 del Tribunale di Milano.

La ricorrente sostiene di non dovere tale tassa o di doverla in misura fissa, in quanto il decreto ingiuntivo si riferisce ad una fidejussione prestata dalla impresa garante nello interesse del debitore principale contraente di polizza a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia dell'operazione prevista dalle legge tributarie meglio specificata nella causale di polizza. Il rapporto principale garantito è, quindi, una obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una imposta.

Tale istanza non ha avuto esito e l'Ufficio continua ad insistere per la conferma del proprio operato sul presupposto che la tassa di registro in contestazione non riguarda il rapporto di fidejussione bensì la restituzione della somma versata a titolo di fideiussione in forma di rivalsa.

La Commissione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, così decide.

### **DIRITTO**

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto.

Con l'atto in contestazione, l'Ufficio ha proceduto alla tassazione del decreto ingiuntivo con imposta proporzionale al 3%.

L'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa parte prima allegata al DPR 1311/1986, in stretta connessione con l'art. 37 del testo unico in argomento, prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, siano tassati con imposta proporzionale nella misura del 3%, salvo i casi di cui alle note dello stesso articolo. Nella fattispecie trattata la nota 11, - che attesta che gli atti di cui al comma 1, lettera b) non sono soggetti alla imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva, - fa riferimento all'art. 40 che detta disposizioni sul principio di alter natività fra IVA e imposta di Registro, relativamente agli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Ciò vale sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore, in conformità alla sentenza della Cassazione n.9390 del 14 febbraio 2007, secondo cui, in forza del principio di alternatività, anche verso il fideiussore non si applica il registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'Iva.

Questo comporta la registrazione a tassa fissa delle pronunce (siano esse sentenze o, come nel caso, decreti esecutivi o ordinanze ingiunzioni) inerenti a rapporti sottoposti alla disciplina Iva.

L'imposta proporzionale applicata dall'Ufficio costituisce pertanto una duplicazione di imposta, in violazione del principio dell'alternatività tra Iva ed Imposta di registro.

La Commissione, pertanto, ritiene di accogliere il ricorso. Considerata la natura della decisione, ritiene di compensare le spese.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso ed ordina il rimborso di euro 582,00, oltre gli interessi di legge dalla data di versamento al saldo. Compensa le spese di lite.